

N° 937



IL DIRETTORE

O G G E T T O : E.R.S.U. di Catania c/ C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi) Srl – Ricorso in Appello avverso Sentenza n° 4771/2016 – R.G. 836/2010 – innanzi alla Corte di Appello di Catania del Tribunale Civile di Catania – Pagamento acconto spese legali all'Avv.to Incorpora Egidio Maria

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il Decreto Assessoriale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 4019 del 14/06/17, con il quale viene approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'E.R.S.U. di Catania – a seguito di decreto presidenziale dell'Ente n. 25 del 13/06/17;

VISTA la disposizione direttoriale di servizio n° 8 del 02/05/17, prot. 1512/P, con la quale si disponeva la responsabilità ad interim dell'Ufficio Ragioneria all'Ing. Salvatore Cantarella, Dirigente Resp.le dell'U.O. II/a dell'Ente;

PREMESSO quanto sopra;

VISTO il CONTRATTO DI APPALTO per AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA presso la mensa "Centro" di Via Guglielmo Oberdan n. 174, stipulato in data 31 marzo 1998, tra l'E.R.S.U. di Catania ed il Consorzio Nazionale Servizi Srl (C.N.S.), per la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal 19 Gennaio 1998 al 18 Gennaio 2003, per l'importo contrattuale complessivo di **£. 10.918.908.000= oltre I.V.A.**, non verrà riconosciuta alcuna revisione prezzi per i primi due anni contrattuali, con possibile proroga, mediante stipula di nuovo contratto, per un periodo non superiore a dodici mesi (un anno);

VISTO l'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO del 18/01/2010 – Presso il Tribunale Civile di Catania – Promosso dal C.N.S. avverso l'E.R.S.U. di Catania, con il quale, in assenza di valida proroga contrattuale, si deve ritenere che il contratto si sia effettivamente sciolto alla sua naturale scadenza del 18/01/2003, per cui, avendo comunque l'Amministrazione goduto del servizio, applicando lo stesso prezzo per singolo pasto del contratto quinquennale (unico contratto in essere), senza revisione prezzi, abbia conseguito un chiaro vantaggio economico, (illecito arricchimento), **per il periodo 19/01/2003 – 20 Dicembre 2008**, con richiesta del C.N.S. di risarcimento danni subiti per complessivi €. 1.484.539/00=, oltre interessi, accessori e spese legali;

VISTO il Decreto direttoriale n° 294 del 19/03/2010 di nomina all'Avv. Carmela Mangalaviti per la difesa dell'Ente avverso il suddetto Atto di Citazione in Giudizio del 18/01/2010 =

VISTA la Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – RG. N: 836/2010 ESECUTIVA, come per legge, trasmessa a quest'Ente con nota del 15/11/2016, prot. 16494/I – dall'Avv. Carmela Mangalaviti, con la quale Il Tribunale Civile di Catania nell'udienza del 23/09/2016 ACCOGLIE il suddetto ricorso per i motivi esposti e CONDANNA l'E.R.S.U. di Catania al pagamento della somma complessiva di €. 965.648,00=, a favore del C.N.S., oltre interessi di mora dal dovuto 19/01/2005 fino al soddisfo, alle spese legali per complessivi €. 7.295,60=, oltre alle spese procedurali;

CONSIDERATO che in data 23/02/2017 decadeva, per fine mandato, la rappresentanza studentesca (N.3 persone) in seno al C.d.A. – giusto D.A. n. 860 del 23/02/2015 – venendo, quindi a mancare il numero legale per la validità delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e che, nelle more della ricomposizione della rappresentanza studentesca, da parte del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, bisognava, comunque, provvedere alla Gestione amministrativa dell'Ente, al fine di evitare danni errariali gravi e irreparabili, conseguenti all'interruzione di servizi essenziali alla comunità studentesca universitaria;

CONSIDERATO che, per poter procedere in appello avverso la succitata Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – RG. N: 836/2010 - innanzi alla Corte di Appello di Catania del Tribunale Civile di Catania, occorre conferire formale incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il progetto di parcella, ns. prot. 2052/I del 22/02/2017, dell'Avv. Egidio Incorpora – del Foro di Catania - per l'ammontare complessivo di €. 15.000,00=;

VISTO il Decreto presidenziale n. 4 dell'8/03/2017 con il quale si disponeva di procedere in appello avverso la succitata Sentenza n° 4771/2016, di non rinnovare l'incarico legale all'Avv. Carmela Mangalaviti – del Foro di Palermo – di nominare quale legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Egidio Incorpora – del Foro di Catania - di autorizzare il Direttore dell'E.R.S.U. – dott. Caltagirone Valerio Maurizio – alla stipula del relativo Disciplinare d'Incarico all'Avv. Egidio Incorpora, per la somma complessiva di €. 15.000,00=, come da progetto di parcella, con relativo impegno spesa di pari importo, sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio pluriennale provvisorio 2017, di autorizzare Il Servizio Contenzioso dell'Ente – quale Responsabile del suddetto Procedimento - a predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali di competenza e di considerare il suddetto decreto presidenziale immediatamente esecutivo, da sottoporre a successiva ratifica, nella prima seduta valida del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, L.R. n. 20 del 25/11/2002; =

VISTO il Decreto direttoriale n° 216 del 13/03/2017 con il quale l'Ufficio di Ragioneria è autorizzato ad impegnare la somma complessiva di €. 15.000,00= (euro quindicimila/00) sul cap. 204 “Spese per contenziosi e risarcimento danni” del Bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019 - Esercizio finanziario 2017 -, a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora – C.F. NCRGMR54M30E602E – P. I.V.A. 01776180877 - con Studio legale in Catania 95129 – Via Aloi n. 46 - per l'affidamento incarico legale avverso la suddetta sentenza n° 4771/2016, innanzi alla Corte di Appello di Catania;

VISTO il Disciplinare d'Incarico stipulato tra le parti in data 14/03/2017 con l'Avv. Incorpora Egidio Maria del Foro di Catania della somma complessiva di 15.000,00 = (euro quindicimila/00) lordi, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTA la Procura alle liti del 14/03/17 con la quale il Presidente e Legale rappresentante dell'Ente nomina l'Avv.to Incorpora Egidio Maria a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania contro il Consorzio Nazionale Servizi Srl;

VISTO l'ATTO DI APPELLO del 22 marzo 2017 depositato dall'Avv.to Incorpora Egidio presso la Corte di Appello di Catania avverso la suddetta sentenza di 1° grado n° 4771/2016;

VISTA l'ORDINANZA della Corte di Appello di Catania del 6 Novembre 2017, con la quale il Collegio giudicate:

- *“rilevato che appaiono ricorrere i gravi e fondamentali motivi richiesti, ex art. 283 c.p.c., per disporre la sospensione della pronuncia impugnata e tenuto conto, in particolare, delle doglianze concernenti l'insussistenza della diminuzione patrimoniale nel periodo controverso”;*
- *“rilevato che appare, altresì, configurabile il paventato pregiudizio in considerazione della rilevante entità della somma complessiva oggetto della condanna (di 1° grado)”;*
- *“ritenuto che – allo stato – la causa appare matura per la decisione e che, pertanto le parti vanno invitate alla precisazioni delle conclusioni”;*

SOSPENDE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (non viene concessa alla controparte l'Ordinanza di provvisoria esecuzione avversa a quest'Ente di €. 1.771.562,22) e rinvia per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2020;

VISTA l'allegata fattura n° 6/E del 30/11/2017, prot. 19056/I del 30/11/17, emessa dall'Avv.to Incorpora Egidio Maria di complessivi €. **8.881,60=**, su cui applicare una R.A. (20%) di €. 1.400,00=, quale acconto spese legali per l'Atto di Appello depositato il 22/03/17 presso la Corte di Appello di Catania, in difesa di quest'Ente, avverso la suddetta sentenza di 1° grado n° 4771/2016;

CONSIDERATA la regolare esecuzione dell'incarico svolto;

DECRETA

ART. 1 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandati di pagamenti per la somma complessiva di €. **8.881,60** (euro ottomilaottocentoottantuno/60), a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora Maria – C.F. NCRGMR54M30E602E – P. I.V.A. 01776180877 - con Studio legale in Catania 95129 – Via Aloï n. 46 - da accreditare sul Codice Iban IT63Z0102016908000300641530 - quale acconto spese legali per l'Atto di Appello depositato il 22/03/17 presso la Corte di Appello di Catania, in difesa di quest'Ente, avverso la suddetta sentenza di 1° grado n° 4771/2016=, sul suddetto importo occorre applicare una R.A. (20%) di €. **1.400,00=**;

ART. 2 - La spesa complessiva di €. **8.881,60** graverà sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019 - Esercizio finanziario 2017 - Gestione competenze - giusto impegno di spesa n. 141 del 13/03/17, assunto con Decreto direttoriale n° 216 del 13/03/2017 ==

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Procedimento

Servizio Contenzioso

(Sig. Marino Salvo)

Catania li,

04 DIC. 2017

Servizio Contenzioso

(Il Resp. le Sig. Marino Salvo)

IL DIRETTORE

(dott. Valerio Callagirone)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile"

Il Responsabile *ad interim* dell'Ufficio di Ragioneria

(Ing. Salvatore Cantarella)